



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITÀ ISPIRATIVA
364/1/1X FEB 1

Prot. 048/2013/SP del 14/03/2013

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania
On. Stefano Caldoro

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Paolo Romano

Prot. Gen. 2013.0007820/A

Del: 15/03/2013 09:27:31

Da: CR A SEROC

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta.

“su omessi accertamenti richiesti con interrogazione urgente prot. 0082013SP del 14/01/2013. Riscontro Vostra prot.2013-012234 del 18/02/2013”.

Vista la nota di riscontro all'interrogazione in oggetto da me presentata, dalla quale non risultano per nulla superati i rilievi mossi sulla scorta delle seguenti osservazioni;

- che nella Regione Campania, sottoposta al piano di rientro dai disavanzi sanitari, è scattato anche per l'anno 2012 il blocco automatico delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato con divieto automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie di assumere personale a qualsiasi titolo; confermato, tra l'altro, dal decreto del Commissario ad acta n.30 del 15/03/2012 – pag.1 ultimo cpv. e pag.2 primo cpv. ;
 - che, parimenti per l'anno 2013, il Commissario ad acta con decreto n.155 del 31/12/2012 ha disposto il divieto assoluto per le ASL di procedere ad ogni forma di reclutamento di personale fino al 31/12/2013;
 - che gli atti adottati dalle ASL in violazione di predetti divieti sono nulli, e danno luogo anche a provvedimenti nei confronti della dirigenza responsabile;
- che il Direttore Generale dell'ASL di Salerno con delibera n.401 del 21/12/2012 ha prorogato un incarico ex art.15 septies d.lvo 502/1992 e s.m.i. per direttore di struttura complessa del servizio economico finanziario (a partire dal 1 gennaio 2013 per un anno) a soggetto esterno all'ASL, che ricopre tale incarico senza soluzione di continuità da dieci anni e che oltre alla palese violazione amministrativa, si evidenziano profili di altra natura;
- che detti incarichi possono essere conferiti per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico e non certamente per funzioni incardinate nella normale gestione amministrativa dell'ASL, quali la funzione economico finanziaria in parola;
- che, inoltre, tali contratti a tempo determinato per funzioni amministrative di routine debbono essere assegnati, anche ad interim, a personale dirigenziale dipendente dell'ASL in possesso di esperienza professionale quinquennale senza far riferimento a diploma di laurea con indirizzo specifico ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.214 del 23/02/2007, art.4 comma 2;
- che, in tema di incarichi e consulenze nell'ASL l'intento del legislatore è quello di limitare al

2013
15/03/2013
Mod. 1

Scabini



Consiglio Regionale della Campania

massimo il ricorso a forme di collaborazione esterna per la salvaguardia degli equilibri di bilancio che impongono il ricorso a professionalità interne per far fronte ai bisogni dell'Ente;

premesso:

- che per le Regioni interessate ai piani di rientro per lo squilibrio economico dei bilanci è previsto un aggravamento delle misure già previste dalle Legge 311/2004, che ha comportato il blocco totale delle assunzioni anche a tempo determinato;
- che in buona sostanza, i contratti ex art.15 septies d.lvo 502/1992 e s.m.i. possono essere consentiti solo alle regioni con i bilanci in equilibrio semprechè si tratti di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio (ex art.7 comma 6 del d.lgs. 30/03/2001 n.165);
- che l'ASL di Salerno con la delibera n.401 del 21/12/2012 ha violato sia il divieto delle assunzioni, anche a tempo determinato, disposto dalla legge e dai citati decreti commissariali ma, incredibilmente, anche il principio pacifico dottrinale e giurisprudenziale di far ricorso a personale interno all'Amministrazione, accampando pretestuose deficienze di laureati in specifici indirizzi economici, mai sanciti dai regolamenti dell'ASL;
- che con l'aggravante che viene certamente rappresentato nella delibera 401/2012 il requisito della straordinarietà quando, di contro, l'incarico riguarda compiti ordinari, tutt'altro che specifici e comunque non strategici nonché il requisito dell'occasionalità (anzi l'incarico è caratterizzato da abnorme durata -dieci anni-);
- che in tal modo si contribuisce a rendere stabile l'inserimento del soggetto nella struttura dell'Azienda sanitaria in palese contrasto con il principio che deve regolare le consulenze esterne, limitandole nella misura massima di cinque anni (1° comma art.15 septies) mentre il 2° comma non prevede durata perché riferito ad incarichi specifici e non ad esigenze ordinarie ma, al contrario, ad esigenze contingenti con interventi finalizzati ad interessi strategici per il conseguimento di obiettivi particolari che, anche con la più fervida immaginazione, non si intravedono nelle funzioni amministrative della ragioneria generale. Sarebbe opportuno conoscere il parere espresso dal Collegio Sindacale.

Da quanto esposto emergono profili non solo di carattere amministrativo, la cui persistenza aggrava le sue responsabilità per la mancata adozione di provvedimenti previsti nei decreti da Lei adottati nella qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro.

Tutto ciò premesso

Si Interroga

il Presidente della Giunta Regionale:

se e quando intende provvedere ai doverosi accertamenti in ordine ai fatti segnalati, e ad assumere i conseguenti provvedimenti del caso, e comunicarli con tutta la possibile urgenza.

On. Antonio Valiante